

L'impatto del Codice del Consumo per le Imprese artigiane



**Artigiani
Imprenditori
d'Italia**



Avv. Antonio Oddo
Avv. Claudio Gabriele

Codice del Consumo

Il Codice del consumo (D. Lgs. 206 del 2005) è stato ultimamente modificato in attuazione della Direttiva (UE) 2019/771 che è stata recepita dal D. Lgs. n. 170 del 04.11.2021 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 25.11.2021). Questa nuova disciplina è applicabile a tutti i contratti conclusi a far data del 01.01.2022

Responsabilità contrattuali del «venditore» di beni di consumo nei confronti del «consumatore»

Il Codice del consumo disciplina anche taluni aspetti dei contratti di vendita conclusi tra «consumatore» e «venditore», quindi pure:

- Le **responsabilità contrattuali del «venditore»** di beni di consumo nell'esercizio della propria **attività professionale e nei confronti del «consumatore»**;

Finalità del Codice del Consumo

I diritti del «Consumatore» previsti dal Codice del Consumo sono finalizzati:

- a) **alla tutela della salute**;
- b) **alla sicurezza e alla qualità dei prodotti e dei servizi**;
- c) **all'esercizio delle pratiche commerciali secondo principi di buona fede, correttezza e lealtà**;
- d) **alla correttezza, alla trasparenza ed all'equità** nei rapporti contrattuali;

Definizioni

Il suddetto «Codice» fornisce una serie di definizioni che attribuiscono precisi ed esclusivi significati ai più importanti termini da esso adottati così da sottrarli ad ogni possibilità di equivoco. Tra questi in particolare:

Consumatore: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta;

Venditore: qualsiasi persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che nell'esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, anche tramite altra persona che agisca in suo nome o per suo conto, utilizza i contratti di cui al comma 1, primo periodo, ivi compreso il fornitore di piattaforme se agisce per finalità che rientrano nel quadro della sua attività e quale controparte contrattuale del consumatore per la fornitura di contenuto digitale o di servizi digitali

Definizioni

Professionista: la persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario;

Prodotto:qualsiasi prodotto destinato al consumatore, anche nel quadro di una prestazione di servizi, o suscettibile, in condizioni ragionevolmente prevedibili, di essere utilizzato dal consumatore, anche se non a lui destinato, fornito o reso disponibile a titolo oneroso o gratuito nell'ambito di un'attività commerciale, indipendentemente dal fatto che sia nuovo, usato o rimesso a nuovo;

Responsabilità contrattuali del «venditore» nei confronti del «consumatore»

Conformità dei beni al contratto:

1. Il venditore fornisce al consumatore beni che soddisfano i requisiti di cui ai **commi 2 e 3**, nonché le previsioni **degli articoli 130 e 131** in quanto compatibili, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 132.

Responsabilità contrattuali del «venditore» di beni di consumo nei confronti del «consumatore»

Art. 129 Codice del Consumo, comma 2

2. Per essere conforme al contratto di vendita, il bene deve possedere i seguenti requisiti soggettivi, ove pertinenti:

a) corrispondere **alla descrizione, al tipo**, alla **quantità** e alla **qualità contrattuali** e possedere la **funzionalità**, la **compatibilità**, l'**interoperabilità** e le **altre caratteristiche** come previste dal contratto di vendita;

b) essere **idoneo ad ogni utilizzo particolare voluto dal consumatore**, che sia stato da questi portato a **conoscenza del venditore** al più tardi al momento della conclusione del contratto di vendita e che il **venditore abbia accettato**;

c) essere fornito assieme a **tutti gli accessori**, alle **istruzioni**, anche **inerenti all'installazione**, previsti dal contratto di vendita;

d) essere **fornito con gli aggiornamenti** come previsto dal contratto di vendita.

Responsabilità contrattuali del «venditore» di beni di consumo nei confronti del «consumatore»

Art. 129 Codice del Consumo, comma 3

3. Oltre a rispettare i requisiti soggettivi di conformità, per essere conforme al contratto di vendita il bene deve possedere i seguenti requisiti oggettivi, ove pertinenti:

a) essere idoneo **agli scopi per i quali si impiegano di norma beni dello stesso tipo**, tenendo eventualmente conto di **altre disposizioni dell'ordinamento nazionale e del diritto dell'Unione**, delle **norme tecniche** o, in mancanza di **tali norme tecniche**, dei **codici di condotta dell'industria applicabili allo specifico settore**;

b) ove pertinente, **possedere la qualità e corrispondere alla descrizione di un campione o modello** che il venditore ha messo a disposizione del consumatore prima della conclusione del contratto;

Responsabilità contrattuali del «venditore» di beni di consumo nei confronti del «consumatore»

Art. 129 Codice del Consumo, comma 3

c) ove pertinente essere **consegnato assieme agli accessori**, compresi **imballaggio, istruzioni per l'installazione o altre istruzioni**, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi di ricevere;

d) essere **della quantità e possedere le qualità e altre caratteristiche**, anche in termini di **durabilità, funzionalità, compatibilità e sicurezza**, ordinariamente presenti in un bene del **medesimo tipo e che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi**, tenuto conto della **natura del bene e delle dichiarazioni pubbliche** fatte dal o per conto del venditore, o da altre persone nell'ambito dei precedenti passaggi della catena di transazioni commerciali, compreso il produttore, in particolare nella pubblicità o nell'etichetta.

Casi di esclusione della responsabilità del Venditore – Art. 130 commi 1 e 4

1. Il venditore non è vincolato dalle dichiarazioni pubbliche di cui all'articolo 129, comma 3, lettera d), quando, **anche alternativamente, dimostra che:**
 - a) **non era a conoscenza della dichiarazione pubblica** in questione e non poteva conoscerla con l'**ordinaria diligenza**;
 - b) la dichiarazione pubblica è **stata adeguatamente corretta entro il momento della conclusione del contratto** con le stesse modalità, o con modalità simili a quelle con le quali è stata resa;
 - c) la decisione di acquistare il bene **non è stata influenzata dalla dichiarazione pubblica.**

Casi di esclusione della responsabilità del Venditore – Art. 130 commi 1 e 4

4. **Non vi è difetto di conformità** ai sensi dell'articolo 129, comma 3, e dell'articolo 130, comma 2, se, **al momento della conclusione del contratto di vendita**, il consumatore era stato specificamente **informato del fatto che una caratteristica particolare del bene si discostava dai requisiti oggettivi di conformità** previsti da tali norme e il **consumatore ha espressamente e separatamente accettato tale scostamento** al momento della conclusione del contratto di vendita.

Responsabilità del «Venditore» per il difetto di conformità per l'errata installazione dei beni» stessi - condizioni

1. L'eventuale **difetto di conformità** che deriva **dall'errata installazione del bene** è considerato difetto di conformità del bene se:

a) l'installazione è **prevista dal contratto di vendita** ed è stata **eseguita dal venditore o sotto la sua responsabilità**;

oppure

b) l'installazione, **da eseguirsi a carico del consumatore**, è stata **effettuata dal consumatore** e l'errata installazione **dipende da carenze nelle istruzioni di installazione fornite dal venditore** o, per i beni con elementi digitali, fornite dal venditore o dal fornitore del contenuto digitale o del servizio digitale.

La responsabilità del «Venditore» - difetto esistente al momento della consegna del «bene»

Art. 133: Responsabilità del venditore

1. Il venditore è responsabile nei confronti del consumatore di qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene e che si manifesta entro due anni da tale momento. Il presente comma si applica anche ai **beni con elementi digitali**.

2. Nel caso di beni con elementi digitali, quando il contratto di vendita prevede la fornitura continuativa del contenuto digitale o del servizio digitale per un periodo di tempo, **il venditore è responsabile anche per qualsiasi difetto di conformità del contenuto digitale o del servizio digitale che si verifica o si manifesta entro due anni dal momento della consegna dei beni con elementi digitali**.

Se il contratto prevede una **fornitura continuativa per più di due anni**, il venditore risponde di **qualsiasi difetto di conformità del contenuto digitale o del servizio digitale** che si verifica o si manifesta nel periodo di tempo durante il quale il contenuto digitale o il servizio digitale deve essere fornito a norma del contratto di vendita.

Pdi responsabilità e termine di prescrizione

Art. 133: Responsabilità del venditore

3. L'azione diretta a far valere **i difetti non dolosamente occultati dal venditore si prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene**; il consumatore, che sia convenuto per l'esecuzione del contratto, può tuttavia far valere sempre i diritti di cui all'articolo 135-bis (Rimedi)
4. Nel caso di beni usati le parti possono **limitare la durata della responsabilità e il termine di prescrizione ad un periodo di tempo non inferiore ad un anno.**

Onere della prova – Art. 135 Codice del Consumo – Onere della prova

1. Salvo prova contraria, si presume che **qualsiasi difetto di conformità che si manifesta entro un anno** dal momento in cui il bene è stato consegnato **esistesse già** a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità. Il presente comma si applica anche ai beni con elementi digitali.

2. Per i beni con elementi digitali per i quali il contratto di vendita prevede la fornitura continuativa del contenuto digitale o del servizio digitale per un periodo di tempo, **l'onere della prova riguardo al fatto che il contenuto digitale o il servizio digitale era conforme entro il periodo di tempo (2 anni)** spetta al venditore per qualsiasi difetto di conformità che si manifesta entro il termine indicato da tale articolo.

Rimedi: in quale caso, quali diritti del consumatore e a quali condizioni - Art. 135 Bis Codice del consumo

Art. 135 bis: Rimedi

1. In caso di difetto di conformità del bene, il consumatore ha diritto al **ripristino della conformità**, o a ricevere una **riduzione proporzionale del prezzo**, o alla **risoluzione del contratto** sulla base delle condizioni stabilite nei seguenti commi.

Rimedi: in quale caso, quali diritti del consumatore e a quali condizioni - Art. 135 Bis Codice del consumo

2. Ai fini del ripristino della conformità del bene, il **consumatore può scegliere tra riparazione e sostituzione**, purché il rimedio prescelto **non sia impossibile** o, rispetto al rimedio alternativo, **non imponga al venditore costi sproporzionati**, tenuto conto di tutte le circostanze e, in particolare, delle seguenti:

- a) il valore che il bene avrebbe in assenza del difetto di conformità;
- b) l'entità del difetto di conformità;
- c) la possibilità di esperire il rimedio alternativo senza notevoli inconvenienti per il consumatore.

3. Il venditore **può rifiutarsi di rendere conformi i beni se la riparazione e la sostituzione sono impossibili** o se i costi che il venditore **dovrebbe sostenere sono sproporzionati**, tenuto conto di tutte le circostanze, comprese quelle di cui al comma 2, lettere a) e b).

Rimedi: in quale caso, quali diritti del consumatore e a quali condizioni - Art. 135 Bis Codice del consumo (Segue)

4. Il consumatore ha diritto ad una **riduzione proporzionale del prezzo** o alla **risoluzione del contratto** di vendita a nel caso in cui:

a) il venditore **non ha effettuato la riparazione o la sostituzione** oppure non ha effettuato la riparazione o la sostituzione, oppure ha rifiutato di rendere conformi i beni;

b) si manifesta un **difetto di conformità**, nonostante il tentativo del venditore di ripristinare la conformità del bene;

c) il difetto di conformità è **talmente grave da giustificare l'immediata riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto di vendita**;

Rimedi: in quale caso, quali diritti del consumatore e a quali condizioni - Art. 135 Bis Codice del consumo (Segue)

- d) il venditore **ha dichiarato o risulta chiaramente dalle circostanze, che non procederà al ripristino della conformità del bene** entro un periodo ragionevole o senza notevoli inconvenienti per il consumatore.
- 5. Il consumatore **non ha il diritto di risolvere il contratto se il difetto di conformità è solo di lieve entità**. L'onere della prova della lieve entità del difetto è a carico del venditore.
- 6. Il consumatore **può rifiutarsi di eseguire il pagamento di qualsiasi parte di prezzo fino a quando il venditore non abbia adempiuto agli obblighi previsti dal presente capo**. Restano ferme le disposizioni del codice civile che disciplinano l'eccezione di inadempimento e il concorso del fatto del consumatore.

In particolare: riparazione o Sostituzione del bene – Art. 135 ter Codice del Consumo

Art. 135 ter: Riparazione o sostituzione

1. La riparazione o la sostituzione sono effettuate:
 - a) **senza spese;**
 - b) **entro un congruo periodo di tempo** dal momento in cui il venditore è stato informato dal consumatore del difetto di conformità;
 - c) **senza notevoli inconvenienti per il consumatore**, tenuto conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha voluto il bene.

In particolare: riparazione o Sostituzione del bene? – Art. 135 ter Codice del Consumo

Art. 135 ter: Riparazione o sostituzione

2. Qualora si debba rimediare al difetto di conformità **mediante riparazione o sostituzione dei beni**, il consumatore deve metterli a disposizione del venditore. **Il venditore riprende i beni sostituiti a proprie spese.**
3. Qualora la riparazione richieda **la rimozione del bene installato** in modo conforme alla natura e allo scopo dello stesso prima che si manifesti il difetto di conformità, o qualora si riveli necessario sostituire il bene, **l'obbligo di riparare o sostituire il bene comprende la rimozione del bene non conforme e l'installazione del bene sostitutivo o riparato**, oppure **l'obbligo di sostenere le spese di rimozione o installazione.**
4. Il consumatore **non è tenuto a pagare per il normale uso del bene sostituito nel periodo precedente la sostituzione.**

Diritto alla riparazione e proroga dei termini di garanzia – nuova Direttiva europea di prossima pubblicazione

Per effetto delle modifiche che saranno introdotte da una nuova **Direttiva europea**, già approvata dal **Parlamento europeo** e di prossima pubblicazione nella GUCE in materia di «norme comuni che promuovono la riparazione dei beni e che modifica anche la Direttiva (UE) 2019/771» e con riguardo specificatamente al rimedio della «riparazione» si prevede che:

- il periodo di responsabilità del venditore risulta esteso di dodici mesi se si effettua una riparazione come rimedio per rendere conformi i beni;
- Gli Stati membri possono mantenere in vigore o introdurre termini più lunghi rispetto a quelli previsti;

Diritto alla riparazione e proroga dei termini di garanzia – Nuova Direttiva europea di prossima pubblicazione

Prima di fornire il rimedio per rendere conformi i beni, **il venditore informa il consumatore del suo diritto di scegliere tra riparazione e sostituzione**, nonché in merito **all'eventuale estensione del periodo di responsabilità**;

Diritto alla riparazione e proroga dei termini di garanzia – Nuova Direttiva Europea di prossima pubblicazione

La riparazione o la sostituzione sono effettuate:

- a) **a titolo gratuito;**

- b) **entro un periodo di tempo ragionevole** dal momento in cui il venditore è stato informato dal consumatore del difetto di conformità;

- c) **senza notevoli inconvenienti per il consumatore**, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha richiesto il bene.

Diritto alla riparazione e proroga dei termini di garanzia – Nuova Direttiva Europea di prossima pubblicazione

Nel corso della riparazione, a seconda delle specificità della pertinente categoria di beni, in particolare della necessità del consumatore di avere a disposizione tali beni in modo permanente, il venditore può fornire gratuitamente al consumatore un bene sostitutivo, compreso un bene ricondizionato, in prestito.

Il venditore può fornire, su esplicita richiesta del consumatore, un bene ricondizionato per adempiere al suo obbligo di sostituire il bene.

Riparazione – Nuova Direttiva Europea di prossima pubblicazione

Per quanto riguarda la riparazione, la nuova Direttiva UE prossima alla pubblicazione ha modificato un requisito oggettivo di conformità in funzione anche della «riparabilità» del «bene» e dei nuovi obblighi del «Venditore».

Riparazione – Nuova Direttiva UE di prossima pubblicazione: Art. 16 p. 1, 3 e 4

Art. 16 Direttiva Ue di prossima pubblicazione: Modifica della direttiva (UE) 2019/771

La direttiva (UE) 2019/771 è così modificata:

1) all'articolo 7, paragrafo 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) è della quantità e possiede le qualità e altre caratteristiche, anche in termini di durabilità, riparabilità, funzionalità, compatibilità e sicurezza, normali in un bene del medesimo tipo e che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e delle dichiarazioni pubbliche fatte dal o per conto del venditore, o da altre persone nell'ambito dei passaggi precedenti della catena di transazioni commerciali, compreso il produttore, in particolare nella pubblicità o nell'etichetta.";

3) all'articolo 13 è inserito il paragrafo seguente:

"2 bis. Prima di fornire il rimedio per rendere conformi i beni, il venditore informa il consumatore del suo diritto di scegliere tra riparazione e sostituzione, nonché in merito all'eventuale estensione del periodo di responsabilità di cui all'articolo 10, paragrafo 2 bis.";

4) l'articolo 14, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

"1. La riparazione o la sostituzione sono effettuate:

a) a titolo gratuito

Carattere imperativo delle disposizioni – Art. 135 sexies Codice del Consumo

1. Salvo quanto altrimenti disposto dal presente capo, è nullo ogni patto, anteriore alla comunicazione al venditore del difetto di conformità, volto ad escludere o limitare a danno del consumatore, anche in modo indiretto, i diritti riconosciuti dal presente capo. La nullità può essere fatta valere solo dal consumatore e può essere rilevata d'ufficio dal giudice.
2. Il venditore può sempre offrire al consumatore **condizioni contrattuali di maggior tutela** rispetto a quanto previsto dalle disposizioni del presente capo.
3. E' nulla ogni clausola contrattuale che, prevedendo l'applicabilità al contratto di una legislazione di uno Stato non appartenente all'Unione europea, abbia l'effetto di privare il consumatore della protezione assicurata dal presente capo, laddove il contratto presenti uno stretto collegamento con il territorio di uno Stato membro dell'Unione europea.

Tutela in base ad altre disposizioni – Art. 135 septies Codice del Consumo

1. Per quanto non previsto dal presente capo, si applicano le disposizioni del codice civile in tema di formazione, validità ed efficacia dei contratti, comprese le conseguenze della risoluzione del contratto e il diritto al risarcimento del danno.
2. Per gli aspetti disciplinati dal presente capo non si applicano altre disposizioni aventi l'effetto di garantire al consumatore un diverso livello di tutela.

Diritto di regresso – Art. 134 Codice del Consumo

1. Il venditore finale, quando è responsabile nei confronti del consumatore a causa di un difetto di conformità imputabile ad un'azione o ad un'omissione di una persona nell'ambito dei passaggi precedenti della medesima catena contrattuale distributiva, inclusa l'omissione di fornire gli aggiornamenti per i beni con elementi digitali, ha diritto di regresso nei confronti della persona o delle persone responsabili nella catena di transazioni commerciali.
2. Il venditore finale che abbia ottemperato ai rimedi esperiti dal consumatore può agire in regresso, entro un anno dall'esecuzione della prestazione, nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili per ottenere la reintegrazione di quanto prestato.

Garanzia convenzionale → definizione – Art. 128 comma 2 lettera n) Codice del Consumo

Definizione:

Art. 128 comma 2 lett. n): ambito di applicazione e definizioni

n) **garanzia convenzionale**: qualsiasi impegno di un venditore o di un produttore (il “garante”), assunto nei confronti del consumatore, **in aggiunta agli obblighi di legge in merito alla garanzia di conformità**, di rimborsare il prezzo pagato, sostituire, riparare, o intervenire altrimenti sul bene, qualora esso non corrisponda alle caratteristiche, o a qualsiasi altro requisito non relativo alla conformità, enunciati nella dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicità disponibile al momento o prima della conclusione del contratto;

Garanzia convenzionale → definizione – Art. 135 quinquies Codice del Consumo

Art. 135 quinquies: garanzie convenzionali

1. La garanzia convenzionale vincola chi la offre **secondo le modalità indicate nella dichiarazione di garanzia medesima e nella relativa pubblicità disponibile** al momento o prima della conclusione del contratto. Secondo le condizioni stabilite nel presente articolo e fatte salve eventuali altre disposizioni applicabili del diritto dell'Unione o nazionale, quando un produttore offre al consumatore una garanzia convenzionale concernente la durabilità di determinati beni nell'arco di un determinato periodo di tempo, il produttore è direttamente responsabile nei confronti del consumatore durante l'intero periodo di durata della garanzia per la riparazione o la sostituzione dei beni in conformità dell'articolo 135-ter.
2. Nella dichiarazione di garanzia convenzionale di durabilità il produttore può offrire al consumatore condizioni più favorevoli. Se le condizioni stabilite nella dichiarazione di garanzia convenzionale sono meno vantaggiose per il consumatore rispetto alle condizioni stabilite nella relativa pubblicità, la garanzia convenzionale vincola secondo le condizioni stabilite nella pubblicità relativa alla garanzia convenzionale, a meno che la pubblicità associata sia stata corretta prima della conclusione del contratto secondo le stesse modalità, o con modalità simili a quelle in cui è stata resa.

Garanzia convenzionale → definizione – Art. 135 quinquies Codice del Consumo (Segue)

2. La dichiarazione di garanzia convenzionale è fornita al consumatore su supporto durevole al più tardi al momento della consegna dei beni. La dichiarazione di garanzia convenzionale è redatta in un linguaggio semplice e comprensibile. Essa comprende i seguenti elementi:
 - a) una dichiarazione chiara che il consumatore dispone per legge, a titolo gratuito, di rimedi per i difetti di conformità nei confronti del venditore e che tali rimedi non sono pregiudicati dalla garanzia convenzionale;
 - b) nome e indirizzo del garante;
 - c) la procedura che il consumatore deve seguire per far valere la garanzia convenzionale;
 - d) la designazione dei beni cui si applica la garanzia convenzionale; e
 - e) le condizioni della garanzia convenzionale.
3. La garanzia deve essere redatta in lingua italiana con caratteri non meno evidenti di quelli di eventuali altre lingue.
4. Il mancato rispetto di quanto previsto dal comma 2 non pregiudica l'efficacia vincolante della garanzia convenzionale per il garante.